



FINTECH: Regole e Operatori

di Claudio Patalano*

“Rivoluzione digitale”, “rivoluzione informatica”, “digitalizzazione dell’economia”, “open innovation”, “data platform economy” sono solo alcune delle espressioni con le quali si intende indicare, nel dibattito in atto tra attori economici ed istituzionali, il moderno processo di trasformazione connesso all’uso estensivo della tecnologia digitale, che sta determinando mutazioni profonde e irreversibili non solo nelle caratteristiche strutturali degli attuali sistemi economico-finanziari, ma negli stessi comportamenti sociali e nello stile di vita delle persone.

Invero, i cambiamenti connessi all’innovazione tecnologica, applicata anche alla finanza, non costituiscono un fenomeno nuovo, essendosi verificati, anche in passato, diversi mutamenti nel modo di essere e di fare impresa per le opportunità consentite dall’ICT. In proposito, numerosi sono gli studi che dimostrano come i “cicli dell’economia” scaturiscano e siano attraversati da “paradigmi tecnologici” che influenzano, e a loro volta sono influenzati, da fattori sociali, istituzionali e politici¹.

L’attuale ciclo economico, dominato dal paradigma dell’informazione e della comuni-

cazione, conosce il suo fattore “disruptive” negli anni ‘90 proprio con lo sviluppo del *word wide web*² e la diffusione pervasiva della tecnologia dell’informazione in tutti i campi dell’attività umana, dando luogo ad un “nuovo ecosistema” in cui persone fisiche, imprese e organizzazioni (pubbliche e private) possono interagire, condividere informazioni e conoscenze, realizzare transazioni commerciali in modo agevole, in tempi rapidi e a costi estremamente ridotti.

Nel descritto contesto “digitale”, nasce e si sviluppa il FinTech (semplificando, “tecnologia applicata alla finanza”), rappresentativo di innovative modalità di strutturazione, prestazione e distribuzione di servizi finanziari da parte di operatori nuovi, globali e spesso non regolamentati, in grado di competere, ma potenzialmente anche di cooperare, con gli intermediari esistenti (c.d. *incumbent*) e, nel contempo, di generare autonome spinte di trasformazione nella relazione “intermediario-cliente” e nella catena del valore dell’industria finanziaria.

L’esperienza, infatti, indica che lo sviluppo di nuove tecnologie consente virtualmente di contenere le barriere all’entrata - per i positivi effetti sull’ac-

cesso alle informazioni e agli investimenti in ICT - e di modificare i canali d’offerta dei servizi.

Ne consegue che, in breve tempo, la struttura dell’industria dei servizi finanziari è destinata a modificarsi, anche nella tipologia degli attori, secondo direttrici diverse non facilmente prevedibili nella loro ampiezza e profondità.

Il rapporto tra innovazione digitale e intermediazione finanziaria - già oggetto di approfondimento in numerosi *forum* pubblici e privati, anche internazionali - è stato esaminato nel recente convegno dal titolo “Banca, finanza, assicurazione di fronte alla sfida della tecnologia digitale e del *fintech*”³, promosso dalla Fondazione Gabriele Berionne, da sempre attenta al tema dell’innovazione finanziaria⁴.

Nella circostanza, accademici, *regulator*, associazioni di categoria, intermediari finanziari si sono interrogati sull’ampiezza e sulla profondità dei cambiamenti che la rivoluzione digitale potrà avere, anche nel recente futuro, sulla struttura del sistema finanziario e sugli operatori (nuovi e tradizionali), sulle loro dinamiche competitive (concorrenza vs collaborazione), sul quadro normativo e regolamentare che,



senza ostacolare l'innovazione, potrebbe dover ricomprendere anche servizi che non ricadono strettamente nel perimetro delle attività regolamentate.

FinTech e Intermediari vigilati: collaborazione o competizione?

Nell'accezione utilizzata dal *Financial Stability Board*, il FinTech, quale fenomeno "trasversale", determina una riconfigurazione dello stesso sistema finanziario, composto non solo da intermediari e mercati finanziari regolamentati, ma anche dai c.d. "new entrants" ossia da operatori non regolamentati rientranti nel variegato insieme delle FinTech *companies*. Queste ultime possono essere distinte in due macro-categorie: le FinTech che nascono con l'obiettivo specifico di offrire in via esclusiva servizi finanziari e le FinTech originariamente nate nel settore tecnologico o distributivo (Google, Amazon, Apple, Alibaba, Tencent, Paypal, Square) che - disponendo già della base di clientela derivante da preesistenti attività di diverso tipo - utilizzano le informazioni acquisite anche per lo sviluppo dell'offerta di servizi finanziari⁵.

Partendo dalla mappatura proposta dal Comitato di Basilea, le attività delle FinTech *companies* possono essere classificate in quattro principali aree: 1) crediti, depositi e attività di reperimento di risorse a titolo di capitale; 2) pagamenti, *clearing* e regolamento; 3) servizi di gestione degli investimenti; 4) servizi assicurativi, denominati anche InsurTech. A dette

attività, di natura finanziaria, si aggiunge l'insieme di servizi a "supporto del mercato", ovvero di servizi tecnologici relativi a *cyber security*, *cloud computing*, *big data*, ecc., più propriamente riconducibili all'ambito dell'industria del Tech in senso stretto⁶.

Le caratteristiche principali che hanno agevolato gli operatori del FinTech nell'imporsi in un mondo storicamente dominato da banche, assicurazioni e circuiti di pagamento, sono state le capacità di comprendere le esigenze del cliente e di realizzare, con straordinaria rapidità, servizi semplici che fanno leva sulle nuove tecnologie.

La risposta di banche e intermediari finanziari alla crescente concorrenza derivante dall'ingresso di nuovi attori nell'ecosistema dei servizi finanziari, può essere variegata e tradursi nell'adozione di diversi *business model* - che corrispondono a diverse *vision* strategiche - astrattamente ricompresi in due estremi: l'uno, fortemente attivo, rappresentato dall'*istituzione finanziaria completamente riorganizzata* (c.d. "better bank / better insurance"); l'altro, fortemente passivo, costituito dalle entità che, non avendo gestito il cambiamento, assistono alla loro *completa disintermediazione* e perdita di interfaccia con la clientela⁷.

Le analisi empiriche sul fenomeno dimostrano che, seppur con tempi e dimensioni diverse anche tra Paesi, le banche sono orientate verso un *approccio sinergico-collaborativo*, incentrato sullo svilup-

po di *partnership* con il settore FinTech; in tale ambito rientrano differenti scelte strategiche, tra loro non necessariamente alternative, che corrispondono a diversi percorsi di integrazione, noti anche come "*Fintegration*", quali: (i) operazioni di acquisizione di *startup* da parte degli *incumbent*; (ii) ingresso nel capitale attraverso la costituzione di fondi di *corporate venture capital* o acceleratori; (iii) accordi di *partnership* commerciale tra le parti⁸.

Tra gli operatori più attivi a livello internazionale si ravvisano Goldman Sachs, Citigroup, BBVA e Banco Santander. In Italia, rilevano le recenti operazioni messe in campo da realtà come Banca Sella, che ha avviato il proprio incubatore d'impresa (SellaLab), all'interno del quale è già attivo un programma di accelerazione specifico⁹; Intesa Sanpaolo, che ha costituito un acceleratore interno di *startup fintech* - Neva Finventures; Unicredit, che ha istituito il fondo EVO in *joint venture* con Anthemis Group; CheBanca che ha avviato percorsi di investimento in FinTech del Robo-Advisoring per ampliare la propria offerta in tale ambito¹⁰.

Anche tra le assicurazioni non mancano operazioni verso il mondo dell'insurtech: Generali nel 2015 ha acquisito MyDrive Solutions, startup inglese specializzata nell'uso dei *big data* per la profilazione degli stili di guida; Allianz ha investito ingenti capitali in MoneyFarm; Unipol ha avviato l'incubatore Unipol Ideas; BNP Paribas



Cardif, con il programma di *call for ideas* Cardif Open-F@b, supporta progetti imprenditoriali più innovativi in ambito assicurativo.

Le opportunità che la “*Fint-gration*” offre per la trasformazione digitale del sistema finanziario sono interessanti e dovrebbero essere estese anche alle banche di piccole e medie dimensioni che, per gli elevati investimenti richiesti e i problemi di coordinamento tra numerosi soggetti, rischiano di rimanere inerti di fronte a questa importante sfida¹¹.

Indubbiamente, l'integrazione con realtà innovative, snelle e “open” come le FinTech costituisce una spinta rilevante verso la razionalizzazione architettonica del *front end* delle banche e dello stesso *core banking*¹², entrambi necessari per consentire lo sviluppo di soluzioni digitali innovative e il riposizionamento degli *incumbent* in uno scenario in cui la *customer experience* guida la trasformazione digitale del comparto.

In questo contesto, non va sottovalutato il cambio di paradigma a cui dovranno far fronte le funzioni di controllo, alle quali si richiede di ampliare le proprie conoscenze alle nuove tecnologie nonché un aumento sempre maggiore delle relazioni con IT, *marketing* e *chief data officer*.

FinTech e regole: un inevitabile trade off?

In assenza di una cornice normativa organica, la regolamentazione sul FinTech è oggi disomogenea e frammentata, per lo più riferita a specifiche

attività come il *lending crowd-funding* o l'*equity crowdfunding*.

Le istituzioni europee sono consapevoli del rischio di “frammentazione normativa” e dell'esigenza di favorire la creazione di un *level playing field* per il settore finanziario, che valorizzi l'innovazione dei processi e dei servizi, anche attraverso spazi di sperimentazione per le imprese FinTech, quali ad esempio le *innovation hub*, gli incubatori o le *regulatory sandbox*.

Le autorità di Vigilanza, infatti, pur evidenziando l'esigenza di meglio conoscere l'ampiezza e la profondità di Fintech, sembrano oggi concordi nel rimarcare l'opportunità di adottare una “cornice normativa chiara e certa, anche in presenza di servizi che non ricadono nel perimetro delle attività regolamentate”¹³.

“Come” calibrare gli interventi di natura regolamentare per favorire l'innovazione e, nello stesso tempo, prevenire l'insorgere di rischi e di possibili arbitraggi regolamentari è una delle questioni fondamentali su cui Autorità e Organismi di Vigilanza, nazionali ed internazionali, si stanno confrontando.

Le finalità dei *regulators* non cambiano: stabilità dei singoli soggetti su cui vigilare e dell'intero sistema, trasparenza e correttezza dei rapporti con i clienti, *privacy* di questi ultimi, concorrenza nel mercato della finanza e *level playing field* tra i diversi operatori.

Ma “in che modo” coniugare tali obiettivi, a prima vista confliggenti? Da un lato, infatti, la

concorrenza tra operatori e l'efficientamento dei servizi offerti alla clientela sono positivamente impattati da approcci favorevoli allo sviluppo del FinTech; dall'altro, la tutela del risparmio, la corretta allocazione delle risorse e la stabilità del sistema finanziario sono incentrate sulla tutela della clientela (soprattutto *retail*) e sulla parità di trattamento normativo rispetto agli intermediari e ai mercati finanziari vigilati¹⁴.

In tale contesto, da più parti è stata sottolineata l'opportunità di procedere alla definizione di un contesto normativo ispirato ad un principio di “neutralità”, fatto proprio anche dal Parlamento Europeo. Detto principio presuppone un modello di “vigilanza per attività” (e non per “soggetto”), in relazione al quale lo svolgimento di una determinata attività finanziaria implica l'applicazione di norme equivalenti su tutti gli operatori e di eguali tutele in capo alla clientela, al di là dei supporti informatici e digitali utilizzati nello svolgimento di tali attività.

Ne consegue che una mera estensione alle FinTech della disciplina oggi vigente per il settore finanziario non sarebbe sufficiente; occorre, invece, una rilettura dell'impianto normativo.

È indubbio, quindi, che la direzione e l'intensità delle dinamiche competitive nel mercato dei servizi finanziari saranno influenzate anche dalle scelte regolamentari adottate in sede europea; si pensi ad esempio, all'applicazione in campi diversi della *blockchain* -



prima utilizzata solo con riguardo alle criptovalute - alla politica sulla concorrenza, alla tutela dei consumatori di servizi digitali, alla protezione della privacy connessa all'utilizzo dei big data, alle questioni di inclusione economica e finanziaria o ad altri temi importanti come la *cybersecurity* o l'identità digitale¹⁵.

La Fondazione Gabriele Berionne, di cui mi onoro di essere uno dei fondatori, continuerà a seguire questi temi contribuendo al dibattito e all'approfondimento, anche attraverso il Progetto Giovani, per proseguire nella visione positiva e aperta di Gabriele, amico fraterno, sui mutamenti della realtà.

Note

¹Trattasi delle c.d. "ondate di distruzione creatrice" al centro della teoria di Schumpeter sui cicli di lunga durata nello sviluppo economico e riconducibili al c.d. paradigma "Schumpeter-Freeman-Perez" che identifica, dalla rivoluzione industriale fino ai giorni nostri, cinque onde, con una sesta in corso.

²Per una disamina sulle tappe evolutive della rivoluzione digitale in atto, si veda Ferrari R. (2016), *L'Era del FinTech. La rivoluzione digitale nei servizi finanziari*, Franco Angeli, Milano.

³Il Convegno si è tenuto a Roma, Palazzo Altieri il 16 maggio 2018.

⁴Cfr AA.VV. (2003), *L'innovazione finanziaria, Gli amici in memoria di Gabriele Berionne*, Giuffrè Editore, Milano.

⁵Zetzsche, D.A., R.P. Buckley, D.W. Arner et J.N. Barberis (2017), *From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance*, EBI Working Paper Series, n. 6.

⁶BIS-BCBS (2018), *Sound Practices. Implications of fintech*

developments for banks and bank supervisors.

⁷BIS-BCBS (2018), *cit.*

⁸CeTIF (2017), *FinTech Outlook*; PwC, NetConsulting cube (2018), *Le Aziende del FinTech in Italia.*

⁹SellaLab è anche tra i soggetti promotori del recente polo FinTech italiano - FinTech District, con sede a Milano alla cui costituzione ha collaborato lo spazio di co-working Copernico.

¹⁰CeTIF, *cit.*

¹¹In proposito, ICCREA ha investito in due *fintech*, Satsipay e Ventis, operanti nei sistemi di pagamento e nell'*e-commerce*.

¹²In proposito, rileva la *partnership* tra Cabel e Oracle, per la localizzazione in Italia della piattaforma di

core banking digitale FLEXCUBE.

¹³Panetta F. (2017), *Indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo*, Audizione del Vice Direttore Generale della Banca d'Italia alla Camera dei Deputati, IV Commissione (Finanze), 29 novembre, Roma.

¹⁴CONSOB (2018), *Lo sviluppo del FinTech. Opportunità e rischi per l'industria finanziaria nell'era digitale*, in Quaderni FinTech, marzo.

¹⁵CONSOB, *cit.*

*CEO di Patalano & Associati - Consulenti d'Impresa. Dottore commercialista.

Credito e mercato mobiliare nel "Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"

A distanza di cinque lustri dall'entrata in vigore del decreto n. 385 del 1993, più volte in seguito modificato, nello scorso mese di maggio, in un Convegno organizzato dalla Fondazione G. Capriglione Onlus e dalla Università Luiss G. Carli di Roma, presso la Sala delle Colonne della stessa Università, è stata presentata la IV edizione del Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria. E' seguito un interessante dibattito in cui accademici, studiosi, esponenti delle istituzioni finanziarie ed operatori del settore si sono interrogati offrendo una puntuale esegesi della normativa in essa contenuta.

Dopo l'introduzione di Francesco Capriglione sono seguiti gli interventi di Stefano De Polis, Mirella Pellegrini, Vincenzo Troiano, Marco Sepe, Giancarlo Montedoro, Domenico Siclari e altri illustri commentatori, molto apprezzati.

Tutti gli interventi sono stati caratterizzati da analisi approfondite e soluzioni tecniche che consentissero il superamento delle difficoltà interpretative della complessa regolazione vigente. Da qui il pregio - a detta di tutti - dell'opera in tre tomi che, da un quarto di secolo, si connota quale indispensabile strumento necessario per affrontare l'esame delle numerose problematiche poste dalla disciplina bancaria.

L'opera, come già detto, è stata realizzata in tre tomi e si presenta come un commento, articolo per articolo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Ha concluso il Convegno una dotta relazione di Guido Alpa, molto applaudita dai numerosi partecipanti.